

20/09/2010

Al Giudice per la esecuzione del pignoramento

Sig. Giudice

Il presente pignoramento, come del resto anche quello del 19 luglio 2010, trae la sua apparente legittimazione dal decreto ingiuntivo emesso nell'agosto 2009 dal Giudice Libero Mazza senza che esistesse uno solo dei presupposti necessari, formali o sostanziali, ed in aperta contrapposizione alle prescrizioni della Corte di Cassazione.

Probabilmente per distrarre la attenzione da quanto sopra ed in omaggio anche alla ormai consolidata prassi di questa controparte di andare per tentativi, sono seguiti un balletto di precetti e di richieste di ulteriori cifre, mediante fax, ogni una indicante valori differenti, tanto che risulta veramente difficile districarsi.

E' la intera vicenda giudiziaria ad essere caratterizzata da comportamenti analoghi da parte degli Andreon, che hanno dato luogo ad un proliferare di atti e di sedi giudiziarie impropri, tanto che l'intero fascicolo ha raggiunto dimensioni enormi, che sarebbe improponibile sottoporre in versione cartacea; di conseguenza allego un cdrom che la riepiloga e la rende maggiormente accessibile consentendo di verificare i punti salienti in maniera molto comoda mediante i link ai documenti originali, inseriti opportunamente nel contesto della narrazione.

Un esemplare precedente di tale cdrom è già stato allegato alla dichiarazione presentata all'UNEP di Montebelluna in data 03/08/2010 e pertanto risulta già agli atti.

A mio avviso, la mia controparte si è resa responsabile anche di vari reati, riguardo ai quali non ho ancora sporto querela temendo che verrebbe intercettata e non raggiungerebbe il destinatario dr. Fojadelli (cosa già accaduta in passato, come documentato nel cdrom). E' per questo motivo che ho ritenuto meno rischioso per me rivolgermi invece al Consiglio Superiore della Magistratura, che ha preso in considerazione l'esposto presentato in data 7 maggio 2010, ma non ha ancora deliberato e pertanto presumibilmente sarà la sua composizione neo eletta ad occuparsi di esso.

E' mio auspicio che codesto Giudice prenda atto dei numerosi reati che emergono dalla vicenda e provveda a segnalarli alla autorità competente; tale segnalazione, data la provenienza, avrebbe ben maggiori possibilità di giungere a destinazione, rispetto ad un mio esposto o querela

Per quanto attiene alle mie osservazioni direttamente correlate alla materia oggetto della presente udienza, allego anche la versione cartacea dei seguenti documenti:

- dichiarazione UNEP (che dal 03/08/2010 è già agli atti dei competenti uffici del Tribunale)  
(all 1)

- precetti emessi dall'avv. Bonotto rispettivamente in data:

- 10/12/2009 per euro 37.075,98,

- 21/05/2010 per euro 33.897,43,

- 03/06/2010 per euro 4.881,24,

- 15/06/2010 per euro 35.762,23 (all. 2,3,4,5)

- ulteriore richiesta di euro 1.839,72 formulata via fax all'avv. Santarcangelo (che è il mio difensore) (all. 6)

- pignoramenti del 06/07/2010 e del 19/07/2010 e relativi miei commenti (all 7,8, 9,10)

- conclusionale dello studio Bonotto/Bottega nella causa essedi/andreon presso il Tribunale della esecuzione di Palmanova (all. 11).

I precetti includono una somma addebitata ad un tasso usurario (come già risulta nei documenti allegati) N.B. l'avv. Santarcangelo, nella sua opposizione al primo precetto (del 10/12/2009) ha generosamente attribuito l'esoso addebito per interessi ad una errore nella applicazione della decorrenza; ciò nonostante l'avv. Bonotto ha insistito nei precetti successivi ad addebitare gli interessi a tasso usurario (dando in tal modo la dimostrazione lapalissiana che non di una svista si trattava ma invece di una consapevole insistenza nel gravare il presunto debitore di oneri calcolati a tasso usurario;

soltanto dopo parecchio tempo (e e dopo vari precetti), probabilmente grazie alla intercessione del Sig. Andreon Francesco, al quale avevo telefonato ed inviato vari telegrammi e raccomandate, ha deciso di tornare sulle sue decisioni, adducendo furbescamente (ma anche troppo tardi) la scusa che l'avv. Santarcangelo gli aveva suggerito;

- i pignoramenti (quanto meno il pignoramento del credito vantato da essedi studio sas nei confronti di Andreon Francesco) sono più complicati da qualificare, per un semplice cittadino che ha scarse nozioni di legge, e pertanto spetterà a chi compete inquadrali in maniera appropriata sotto il profilo penale;

- questo ultimo pignoramento pretende di pignorare le spese di causa poste dal Tribunale di Palmanova a carico di Andreon Francesco in seguito al rigetto della richiesta, fatta dal medesimo, della somma versata nel 2005 alla essedi studio sas in seguito allo accordo fra Avvocati conforme alla sentenza di primo grado attualmente passata in giudicato;
- **anche** la sua società (la sua quota di partecipazione al capitale della Andreon s.r.l. è dell'80% ) ha preteso a sua volta la restituzione di tale somma, versata nel 2005, ottenendo questa volta dal Tribunale di Conegliano dei titoli esecutivi che sono stati fatti valere con i succitati pignoramenti;
- appare di assoluta evidenza che, se la pretesa di Andreon Francesco potrebbe con molta benevolenza essere passata per un tentativo maldestro di ottenere un vantaggio illecito, la seconda pretesa, rivolta al tribunale di Conegliano molti mesi prima che si conoscesse l'esito della vertenza presso Palmanova, a mio avviso andrebbe invece qualificata come appropriazione indebita!

Poiché tale appropriazione è stata fatta valere prima verso Sandro Dallavalle e vari mesi dopo anche verso la essedi studio sas, si è attuata una inversione del procedimento che doveva vedere eventualmente escussa prima la essedi studio sas e poi il soci accomandatario.

Che poi tale esatta sequenza nella escussione fosse stata riconosciuta preventivamente dal Bonotto nella sua istanza al Giudice Mazza, dimostra la perfetta consapevolezza nel voler percorrere vie illegittime per vessare maggiormente il sottoscritto.

Non solo: dato che il sottoscritto si trova con la casa ipotecata e la essedi studio sas è oggetto dei pignoramenti di cui sopra, siamo in presenza di un ulteriore doppio impiego.

Che poi questa controparte abbia la ulteriore disinvoltura (ovvero la per me in questo caso fortunata attitudine) di **portare essa stessa alla attenzione di codesto Giudice la prova documentale di quanto sopra denunciato**, la qualifica mio avviso come meglio non si potrebbe!

Di conseguenza, indipendentemente dal processo di Conegliano (al quale tale prova documentale non è stata sottoposta), **codesto Giudice ha tutti gli elementi per decretare l'annullamento (o quanto meno la sospensione) degli atti vessatori a carico della essedi studio sas e di Sandro Dallavalle e per cominciare a valutare l'entità dei danni e delle spese inerenti ai due pignoramenti( del 06/07/2010 e del 19/07/2010).**

Danni che da soli (cioè senza contare tutti quelli in relazione ai 20 anni di persecuzione giudiziaria, che saranno oggetto di altra vertenza) superano ampiamente la somma di circa 40.000 euro che viene pretesa:

- dato che la essedi studio sas fruiva di un fido presso la Unicredit Banca, il congelamento presso terzi ha di fatto provocato il blocco del conto (come si rileva dal documento allegato (all 12), tale affidamento era destinato a consentire il pagamento degli F24, cioè delle tasse: dato che le sanzioni sono multiple della cifra da pagare, i danni prevedibili superano da soli i 40.000 euro);
- dandosi che da anni la essedi studio sas non ha rapporti con la Veneto Banca, il danno diretto per fortuna viene evitato, ma quello di immagine, stante anche che detta banca è quella che più tipicamente insiste sul nostro territorio, è rilevante (è evidentemente questo lo scopo che si prefiggeva la Andreon che non poteva certo ipotizzare la esistenza di un credito di Essedi verso un Istituto con il quale non esisteva alcun rapporto);
- euro 2.275 per la ripulitura professionale dei quattro computers pignorati (come noto la **normale cancellatura dei dati non è sufficiente ad evitare che possano essere recuperati** dati sensibili, stante la necessità per essedi di difendere la proprietà industriale dei suoi prodotti) ed il trasferimento/reinstallazione su altri supporti sicuri e criptati;
- volendo evitare ulteriori spese al Sig. Francesco, la essedi sas ha deciso di attendere l'esito della udienza odierna prima di sostituire le vetture pignorate (ma altrettanto vale per gli altri beni strumentali essenziali per il proseguimento della attività), prima di acquisire analoghe vetture in affitto, non suscettibili quindi di essere anche esse soggette a nuovi abusi, ad un costo prevedibile di oltre 500 euro mensili per tutti i successivi anni di attività;
- infine i danni morali, tanto più rilevanti quanto è immacolata la posizione della società (22 anni) e del sottoscritto (45 anni di lavoro) sotto il profilo della precisione nei rapporti finanziari.

Se richiesto, il sottoscritto si riserva di produrre tutta la documentazione specifica, utile alla più precisa quantificazione dei danni di cui sopra.

Non è l'unica (delle sue) che ha compiuto l'avv. Bonotto: si vanta anche che, rispetto a questa causa civile del valore originario di 12.000 euro circa, ha ottenuto che il suo ricorso in Cassazione fosse esaminato in Camera di Consiglio, per iniziativa del Procuratore Generale di Cassazione. Ovviamente, questo ultimo è solamente uno dei rappresentanti istituzionali le cui scelte appaiono, al sottoscritto, quanto meno singolari.

Sia questo ultimo scorcio della vicenda che la parte remota dimostrano che la incredibile sicumera e potenza non

Dietro la intera vicenda sembra di intravedere, la figura del ben noto "utilizzatore finale". E' questa la chiave di lettura della intera vicenda, che spiega la incredibile sicumera e potenza dimostrati dallo avv. Bonotto in questi ultimi, fatidici, 15 anni!

Sandro Dallavalle